



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

SETTORE FINANZIARIO

DETERMINAZIONE n. 1301 DEL 14/09/2026

OGGETTO: RIMBORSO AD AMMINISTRATORE COMUNALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MINIMI ANTICIPATI PERSONALMENTE - ART. 86, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione:

Visto il provvedimento del Sindaco n. 11/2024 con il quale la sottoscritta è stata individuata Responsabile del Settore, con competenza all'adozione degli atti di gestione e relativi poteri e responsabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 16/09/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2026/2028 (D.U.P.), e la deliberazione adottata dallo stesso organo collegiale n. 70 del 16/12/2025, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.71 del 16/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario armonizzato 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 16/12/2025, con la quale viene approvato il Piano esecutivo di gestione - parte contabile e assegnazione risorse umane- per il triennio di programmazione 2026/2028, assegnando ai vari centri di responsabilità i capitoli di entrata e di spesa secondo l'articolazione prevista dall'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 e del D. Lgs. n. 118/2011;

Visto l'art. 86 del TUEL, rubricato "Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative", il quale dispone, nei primi due commi, quanto segue:

"1. L'amministrazione locale provvede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81."

"2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [poi emesso: d.m. 25.05.2001] sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori"



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.”;

Preso atto che, a seguito di una lettura restrittiva dell'art. 86 comma 2 del TUEL, molte Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (SRC Basilicata, 15 gennaio 2014, n. 3; SRC Marche, 16 aprile 2014, n. 27; SRC Lombardia, 5 marzo 2014, n. 95; 29 settembre 2014, n. 238; 27 ottobre 2014, n. 274; SRC Puglia, 17 marzo 2016, n. 74/2016/PAR) hanno consolidato un orientamento secondo il quale l'articolo 86, comma 2, TUEL può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo, che ricopre una delle cariche previste, si astenga del tutto dall'attività lavorativa; circostanza che il lavoratore autonomo avrebbe l'onere di comprovare rilasciando all'ente locale un'attestazione scritta in cui dichiarare la sospensione dell'attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, attestazione da notificare all'ente previdenziale.

Dato atto che, tuttavia, in tempi più recenti la Corte di Cassazione ha invertito il consolidato orientamento espresso dalla Corte dei conti e dal Ministero dell'Interno, affermando con l'ordinanza 24615/2023 che *“per i liberi professionisti impegnati in funzioni pubbliche elettive, la tutela al mantenimento del posto di lavoro – da intendersi estensivamente come mantenimento dell'attività lavorativa – diviene effettiva solo se agli stessi, da un lato, è consentita la prosecuzione degli incarichi professionali e, dall'altro, è attribuito il beneficio previdenziale in discussione, a compensazione della ridotta capacità di contribuzione; la previsione del beneficio dell'accollo contributivo, senza rinuncia allo svolgimento dell'attività professionale, considera la situazione del lavoratore autonomo e ne tutela le peculiarità; per quest'ultimo, la sospensione integrale dell'attività lavorativa avrebbe riflessi fortemente negativi per il futuro, rendendo oltremodo difficoltosa la ripresa; d'altro canto, lo svolgimento di un mandato, particolarmente impegnativo, come è quello connesso agli incarichi di cui al primo comma dell'art. 86, inevitabilmente interferisce sull'attività di lavoro, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla capacità contributiva del professionista”;*

Visto l'atto di orientamento dell'osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno del 31/07/2024 secondo il quale *“Quanto al presupposto per il versamento, a carico dell'ente, della quota forfettaria contributiva spettante ai liberi professionisti, su loro richiesta, impegnati in funzioni pubbliche elettive di cui all'art. 86, comma 2, TUEL, l'orientamento applicativo da seguire nell'applicazione della norma è quello indicato dalla recente giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione, secondo cui non si configura come necessaria la rinuncia, da parte di detti liberi professionisti, allo svolgimento della propria attività professionale”;*

Preso atto della pronuncia della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie N. 16/SEZAUT/2025/QMIG in base alla quale *“va tuttavia riconosciuta la ragionevolezza dell'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Sezione remittente, secondo cui l'art. 86, comma 2, TUEL consente il versamento dei contributi previdenziali anche ai professionisti che non sospendono formalmente l'attività, in quanto l'espletamento del mandato elettivo basta già da solo a giustificare tale contribuzione. L'obbligo di attestazione formale della sospensione si risolverebbe in un vincolo, non previsto dalla norma e inappropriato per il lavoro autonomo”;*

Accertato, pertanto, che gli amministratori locali liberi professionisti hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali minimi, senza dover rinunciare all'esercizio della propria attività professionale, essendo il presupposto dell'aspettativa non retribuita inconcepibile per i lavoratori autonomi;

Visto il D.M 25/05/2001 recante: *“Determinazione delle quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da pagare da parte degli enti locali a favore dei*



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

regimi pensionistici cui erano iscritti o continuano ad essere iscritti i lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali”;

Vista la richiesta prot. 31406 del 30/12/2025, con la quale l'Amministratore, meglio identificato in atti, ha richiesto il rimborso dei contributi previdenziali minimi versati alla Cassa di appartenenza dal 2015 al 2025, allegando le ricevute dei pagamenti effettuati;

Considerato, altresì, che:

- ✓ con riferimento alla prescrizione del diritto al rimborso delle somme dovute dall'Ente a titolo di contribuzione previdenziale, sussistono orientamenti interpretativi volti a ricondurre la fattispecie nell'ambito della materia previdenziale e, conseguentemente, ad applicare il termine di prescrizione quinquennale;
- ✓ l'Amministrazione, prudenzialmente, ritiene opportuno aderire, ai fini dell'istruttoria e dell'adozione del presente provvedimento, a tale orientamento che individua nel termine quinquennale il periodo di prescrizione applicabile;
- ✓ tale adesione non può essere interpretata quale rinuncia, limitazione o pregiudizio rispetto al diritto dell'Amministratore a conseguire quanto dovuto dall'Ente a titolo di contribuzione previdenziale, qualora, anche in conseguenza di un successivo mutamento dell'orientamento interpretativo, giurisprudenziale o normativo, dovesse essere riconosciuta l'applicabilità di un diverso termine di prescrizione;

Verificata la sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione e quantificata la cifra da corrispondere in euro 22.154,40, come risulta dalla documentazione in atti, corrispondente alla contribuzione che, in presenza dei presupposti di legge, avrebbe dovuto essere sostenuta dal Comune;

Dato atto che il sottoscritto ha verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e della normativa vigente in materia, e che, conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di astensione;

Ritenuto di dover provvedere in merito

Visto lo Statuto Comunale, esecutivo;

Visto il d. Lgs. n.267/2000 - T.U. e smi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di richiamare integralmente le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, in favore dell'Amministratore meglio identificato in atti, il rimborso della somma di euro 22.154,40, relativa ai contributi previdenziali minimi personalmente anticipati per il periodo 2021/2025, in relazione alla carica amministrativa ricoperta;
3. di impegnare la somma di euro 22.154,40 alla missione 01 programma 0101, cap. 14/5 del bilancio di previsione 2026/2028, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di disporre isporre la liquidazione della somma di cui al punto precedente mediante accredito sul codice IBAN conservato in atti;
5. di dare atto il sottoscritto ha verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 7 del



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e della normativa vigente in materia, e che, conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di astensione;

6. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Castelnuovo di Garfagnana, 14/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ROSSI LORENZA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 24 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di
Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133

p.IVA 0020436 046 5

DETERMINAZIONE N. 1301 DEL 14/09/2026

SETTORE RISORSE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(art. 183, comma 7)

D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 1301 del 14/09/2026

- Attesta ai sensi dell'articolo 147 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 nr.267 introdotto dall'articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 la regolarità contabile e si appone il visto di copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151, comma 4°, dell'articolo 153, comma 5°, 183, comma 9 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267.

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Importo
S	Impegno 645/2026	14/5		€ 22.154,40

Castelnuovo di Garfagnana, 14/09/2026

IL RESPONSABILE

Riferimento Determinazione n. 1301 del 14/09/2026

ROSSI LORENZA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di

CASTELNUOVO di GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

SETTORE AMMINISTRATIVO

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE

DETERMINAZIONE

N. 1301 DEL 14/09/2026

OGGETTO: RIMBORSO AD AMMINISTRATORE COMUNALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MINIMI ANTICIPATI PERSONALMENTE - ART. 86, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Castelnuovo di Garfagnana, 14/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. MASTELLINI CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)